



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

nella persona del Giudice monocratico

Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso iscritto al numero 4826 del registro di segreteria e proposto da M.R. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto, che ha indicato, ai fini delle comunicazioni e notificazioni, la seguente pec: [giovanni.guarini@pec.it](mailto:giovanni.guarini@pec.it);

*contro*

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Lucia Orsingher e Marta Odorizzi, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Istituto in Trento, via delle Orfane n. 8, con indicazione del seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni: [avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it);

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti della causa;

sentiti alla pubblica udienza del 10 settembre 2024, celebrata con l'assistenza del segretario dott. Davide Orlandi, gli avv.ti Giovanni

Guarini per il ricorrente e l'avv. Vincenza Marina Marinelli, giusta delega dell'avv.to Marta Odorizzi, per l'INPS;

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

(A) Con l'epigrafato ricorso il ricorrente ha chiesto a questa Corte di accertare il proprio diritto a vedersi inserita nella propria PA la ricongiunzione positivamente definita con provvedimento del 10.06.1996.

Nel costituirsi in giudizio l'INPS ha esposto di avere contattato direttamente OMISSIS a Roma, che aveva decretato la ricongiunzione prima della soppressione del Fondo, intervenuta il 31.3.2000, e di avere di conseguenza definito nel senso prospettato dal ricorso la posizione del ricorrente.

All'udienza di discussione la Difesa del ricorrente, dopo essersi associata alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ha insistito invece per la condanna alle spese.

La Difesa dell'INPS, richiamandosi agli atti, ha invece insistito per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti.

(B) L'intervenuta integrale soddisfazione da parte dell'Amministrazione convenuta delle pretese fatte valere col ricorso determina la sopraggiunta carenza di interesse alla coltivazione del giudizio con conseguente dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

(C) Alla luce del principio della soccombenza virtuale, in forza del quale ai fini della liquidazione delle spese di lite deve essere considerata la

fondatezza dell'iniziale prospettazione della parte a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere, si deve, ad avviso di questo Giudice, condannare l'INPS al pagamento delle spese in favore del ricorrente (v. Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sent. n. 106/2024).

Infatti, è documentato in atti come il ricorrente abbia sollecitato più volte la definizione della propria richiesta producendo tutta la documentazione in proprio possesso, laddove l'Istituto previdenziale ha comunque atteso l'instaurazione del giudizio per provvedere al pagamento di quanto dovuto al ricorrente.

Per tale ragione l'Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che, alla luce dei criteri di cui al DM n. 55/2014 e in considerazione dell'esito del giudizio, si liquidano in € 800,00- oltre ad accessori di legge

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1) dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

2) condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 800,00- oltre ad accessori di legge.

Così deciso in Trento il 10 settembre 2024.

|  |                                                                           |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                           |  |
|  | Il Giudice                                                                |  |
|  | Cons. Robert Schülmers von Pernwerth                                      |  |
|  | <i>f.to digitalmente</i>                                                  |  |
|  |                                                                           |  |
|  |                                                                           |  |
|  | Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 2 ottobre 2024              |  |
|  | Il Funzionario Preposto                                                   |  |
|  | (dott. Bruno Mazzon)                                                      |  |
|  | <i>f.to digitalmente</i>                                                  |  |
|  |                                                                           |  |
|  | DECRETO                                                                   |  |
|  | Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l'applicazione |  |
|  | dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della Se-   |  |
|  | greteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52   |  |
|  | nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente causa.      |  |
|  | Il Giudice                                                                |  |
|  | Robert Schülmers von Pernwerth                                            |  |
|  | <i>f.to digitalmente</i>                                                  |  |
|  |                                                                           |  |
|  | Depositato in Segreteria il 2 ottobre 2024                                |  |
|  | Il Funzionario Preposto                                                   |  |
|  | (dott. Bruno Mazzon)                                                      |  |
|  | <i>f.to digitalmente</i>                                                  |  |
|  |                                                                           |  |
|  | In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del   |  |
|  | 4                                                                         |  |

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, il 2 ottobre 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

*f.to digitalmente*